SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 17

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 21 gennaio 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che è in corso la procedura per l'invio dei bollettini di c/c postale «premarcati», per il rinnovo degli abbonamenti 2002 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al n. 06-85082520.

NUMERI DI C/C POSTALE **16716029 Abbonamenti e vendite *Gazzetta Ufficiale***
16715047 Inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale*

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 2001.

Determinazione della misura delle spese e degli oneri, anche per il controllo, di cui all'art. 181-*bis*, comma 4, ultimo periodo della legge 22 aprile 1941, n. 633.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, concernente la protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio ed in particolare l'art. 181-*bis,* comma 4, ultimo periodo, che dispone che «Le spese e gli oneri, anche per il controllo, sono a carico dei richiedenti e la loro misura, in assenza di accordo tra la SIAE e le categorie interessate, è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il comitato consultivo permanente per il diritto di autore»;

Constatata l'assenza di accordo tra la SIAE e le categorie interessate, fatta eccezione per le associazioni UNIVIDEO e USPI, secondo quanto rilevato dalla stessa SIAE in data 19 marzo 2001;

Vista la documentazione predisposta dalla SIAE ai fini della sopracitata determinazione della misura delle spese e degli oneri, anche per il controllo, a carico del richiedente il servizio di contrassegnatura;

Sentito il Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore, che si è espresso nelle riunioni svoltesi il 16 maggio 2001 ed il 7 giugno 2001;

Rilevata l'esigenza di determinare la misura delle spese e degli oneri, anche per il controllo, a carico del richiedente del servizio di contrassegnatura, al fine di assicurare il normale svolgimento dell'apposizione dei contrassegni, conformemente a quanto proposto dalla SIAE nella predetta documentazione, e alle osservazioni formulate dal Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore;

Decreta:

Art. 1.

1. La misura delle spese e degli oneri, anche per il controllo, a carico del richiedente il servizio di contrassegnatura svolto dalla SIAE ai sensi dell'art. 181-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, è fissata in euro 0,0310 per ciascun contrassegno. La misura è ridotta a euro 0,0181 se il contrassegno è apposto su supporti distribuiti gratuitamente, ovvero in abbinamento editoriale a pubblicazioni poste in vendita senza maggiorazione del prezzo normalmente praticato. I predetti importi, da corrispondere alla SIAE, si riferiscono a tutta l'attività svolta dall'ente medesimo in materia di apposizione del contrassegno, ivi inclusa quella ispettiva e di gestione amministrativa ed informatica dei dati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2001

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

02A00483

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 29 novembre 2001.

Impegno della somma di L. 832.725.586.000 ed erogazione di L. 682.725.586.000, a favore di varie regioni per i programmi regionali di sviluppo e le azioni organiche 6.3.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
DI SVILUPPO E DI COESIONE

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente modifiche alla predetta legge n. 64/1986;

Vista la legge di bilancio del 23 dicembre 2000, n. 389, per il 2001;

Vista la delibera CIPE 21 dicembre 2000 con la quale sono stati assegnati lire 832,725.586 miliardi per il 2000, per gli interventi di competenza delle regioni;

Visto il decreto del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 24945 del 4 maggio 2001 con il quale è stata apportata una variazione in aumento in termini di residui e cassa pari a lire 832,725.586 miliardi;

Considerato che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2000 sono state individuate le risorse finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di funzioni collegate alla cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno - P.R.S. e A.O. 6.3;

Visto l'art. 3 del sopracitato decreto il quale prevede che l'importo annualmente spettante ad ogni singola regione è ripartito secondo criteri definiti in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e Bolzano, tenuto conto delle somme effettivamente necessarie alle regioni in relazione allo stato di attuazione degli interventi;

Vista la nota del 23 novembre 2001, trasmessa via fax, con la quale la segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le pubbliche amministrazioni ha inviato copia degli esiti della seduta del 22 novembre 2001 della Conferenza Stato-regioni, in relazione ai criteri di ripartizione e relative tabelle delle risorse finanziarie da trasferire alle regioni di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2000;

Considerato che il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato ha accantonato l'importo di lire 300 miliardi di cassa sul capitolo 9104 riducendo la disponibilità a L. 532.725.586.000;

Visto il decreto del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 64744 del 9 agosto 2001 con il quale, tra l'altro, è stata apportata una variazione in aumento in termini di cassa di lire 150 miliardi, pertanto la disponibilità totale risulta pari a L. 682.725.585.000;

Ritenuto di dover impegnare la somma complessiva di L. 832.725.586.000 ed erogare l'importo complessivo di L. 682.725.586.000, secondo le quote indicate nella sopracitata tabella di riparto, a favore delle regioni per i programmi regionali di sviluppo e le azioni organiche 6.3;

Decreta:

Art. 1.

È impegnata la somma complessiva di L. 832.725.586.000, in conto esercizio 2000, per le finalità di cui alla premessa, come di seguito indicato:

(Importi in lire)

Regioni	Importi P.R.S.	Importi A.O. 6.3	Totale impegno
Abruzzo	44.329.534.361	18.207.067.573	62.536.601.934
Basilicata	18.026.854.577	82.244.803.342	100.271.657.919
Calabria	94.474.586.827	47.667.077.084	142.141.663.911
Campania	93.740.776.267	20.657.280.135	114.398.056.402
Lazio	40.926.751.950	10.613.531.720	51.540.283.670
Marche	2.170.250.000	78.000.000	2.248.250.000
Molise	38.623.494.226	10.521.695.963	49.145.190.189
Puglia	30.383.784.706	75.252.329.751	105.636.114.457
Sardegna	32.992.711.021	10.473.417.632	43.466.128.653
Sicilia	69.548.415.692	91.696.827.487	161.245.243.179
Toscana	96.389.015	6.671	96.395.686
Totale . . .	465.313.548.642	367.412.037.358	832.725.586.000

Art. 2.

È autorizzato il versamento dell'importo complessivo di L. 682.725.586.000 a favore delle regioni e per gli importi a fianco di ciascuna indicati:

(Importi in lire)

Regioni	Importi P.R.S.	Importi A.O. 6.3	Totale impegno
Abruzzo	39.954.111.293	16.964.992.277	56.919.103.570
Basilicata	13.333.783.894	79.274.857.384	92.608.641.278
Calabria	82.353.516.900	40.085.583.646	122.439.100.546
Campania	79.234.148.306	12.908.448.709	92.142.597.015
Lazio	37.845.983.129	6.644.818.397	44.490.801.526
Marche	2.170.250.000	78.000.000	2.248.250.000
Molise	28.293.117.506	3.162.228.260	31.455.345.766
Puglia	22.257.229.911	70.523.298.544	92.780.528.455
Sardegna	24.168.363.543	3.147.718.517	27.316.082.060
Sicilia	51.814.869.054	68.439.656.258	120.254.525.312
Toscana	70.608.467	2.005	70.610.472
Totale . . .	381.495.982.003	301.229.603.997	682.725.586.000

Art. 3.

L'onere relativo di L. 832.725.586.000, graverà sul capitolo 9104 dello stato di previsione di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze in conto residui 2000.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrate del bilancio per la registrazione dell'impegno di spesa e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2001

Il direttore generale: BITETTI

02A00446

DECRETO 4 dicembre 2001.

Impegno di L. 4.500.000.000 e di erogazione di L. 782.000.000 in conto 2000, a favore del Consorzio nazionale per la valorizzazione delle risorse forestali e aree protette, in Frontone.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
DI SVILUPPO E DI COESIONE

Vista la legge n. 208 del 30 giugno 1998 «Attivazione delle risorse preordinate al fine di realizzare interventi nelle aree depresse»;

Vista la legge finanziaria per l'anno 1999 del 23 dicembre 1998, n. 449, che ha rifinanziato autorizzazioni di spesa per complessivi 11.100 miliardi di lire (pari ad 5.732,672 milioni di euro) finalizzati alla prosecuzione degli interventi nelle aree depresse;

Vista la legge di bilancio 21 dicembre 2000, n. 389, per l'esercizio 2001;

Vista la comunicazione dell'Ufficio centrale del bilancio del decreto ministeriale n. 86264 del 31 ottobre 2000 che introduceva una variazione in aumento di competenza e cassa di L. 4.500.000.000 per l'esercizio 2000, istituendo il cap. 9282;

Vista la comunicazione dell'Ispettorato generale del bilancio del 21 novembre 2001 con la quale è stata apportata un'assegnazione in termini di sola cassa di L. 782.100.000;

Visto l'art. 2 della delibera CIPE 21 dicembre 1999, n. 219/99 che assegna al Consorzio nazionale per la valorizzazione delle risorse forestali e delle aree protette, con sede in Frontone (Pesaro) la somma complessiva di 4,5 miliardi di lire (pari a 2,324 milioni di euro), per la tutela e lo sviluppo produttivo delle zone montane forestali in particolare della zona appenninica;

Vista la nota 2 ottobre 2001, prot. 38515 dell'ufficio IV del servizio centrale segreteria CIPE che quantifica l'importo da erogare in L. 782.100.000 (403.920,94 euro) pari al 30% dell'importo complessivo di L. 2.607.000.000 (1.346.403,14 euro) per le prime azioni previste;

Ritenuto di dover impegnare l'importo di L. 4.500.000.000 ed erogare l'importo di L. 782.000.000 a favore del Consorzio nazionale per la valorizzazione delle risorse forestali e delle aree protette (S.r.l.), con sede in Frontone (Pesaro);

Decreta:

Art. 1.

È impegnata la somma complessiva di L. 4.500.000.000 in conto esercizio 2000, a favore del Consorzio nazionale per la valorizzazione delle risorse forestali e delle aree protette (S.r.l.), con sede in Frontone (Pesaro);

Art. 2.

È autorizzata a favore del Consorzio nazionale per la valorizzazione delle risorse forestali e delle aree protette sopra citato l'erogazione dell'importo di L. 782.000.000.

Art. 3.

L'impegno di L. 4.500.000.000 graverà sul capitolo 9282 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze in conto esercizio 2000.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione dell'impegno di spesa e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2001

Il direttore generale: BITETTI

02A00447

DECRETO 14 dicembre 2001.

Impegno ed erogazione di L. 100.000.000.000 in conto 2001 a favore della regione Lombardia.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
DI SVILUPPO E DI COESIONE

Vista la legge 2 maggio 1990, n. 102, e, in particolare, l'art. 1, comma 2, il quale istituisce nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica l'apposito capitolo di spesa denominato «Fondo per gli intervalli di ricostruzione e sviluppo dei comuni della provincia di Sondrio e delle

adiacenze zone delle province di Bergamo, Brescia e Como colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987»,

Vista la nota n. 442/99 del 18 ottobre 2001 della regione Lombardia di richiesta della complessiva somma di L. 100.000.000.000 per il finanziamento degli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo della Valtellina;

Vista la legge di bilancio 21 dicembre 2000, n. 389, per l'anno 2001;

Ritenuto di dover impegnare, a valere sulle autorizzazioni 1999, la disponibilità di L. 100.000.000.000 a favore della regione Lombardia;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 100.000.000.000 è impegnata a favore della regione Lombardia sempre per le finalità citate in premessa.

Art. 2.

È autorizzato il versamento dell'importo di cui all'art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

L'onere di L. 100.000.000.000 graverà sul cap. 9190 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'esercizio 2001.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione dell'impegno di spesa e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2001

Il direttore generale: BITETTI

02A00448

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 9 gennaio 2002.

Riconoscimento al dott. Baljozovic Velibor di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della specializzazione in ostetricia e ginecologia.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il dott. Baljozovic Velibor ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in ostetricia e ginecologia conseguito presso l'Università degli studi di Belgrado, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico-chirurgo e specialista in ostetricia e ginecologia;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 19 dicembre 2001;

Ritenuto che il titolo professionale di specialista in possesso del richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in ostetricia e ginecologia rilasciato in data 17 luglio 1989 dall'Università degli studi di Belgrado al dott. Baljozovic Velibor, nato a Leskovac (Serbia) il 28 marzo 1957 è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. L'esercizio professionale in base ai titoli riconosciuti con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A00531

DECRETO 9 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Ana María Fernández Martín di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che provvedono una formazione professionale di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Ana María Fernández Martín cittadina spagnola, chiede il riconoscimento del titolo di diplomada en fisioterapia conseguito in Spagna il giorno 23 giugno 1994 presso l'Università di Granada, al fine dell'esercizio professionale in Italia di fisioterapista;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di fisioterapista contemplato nel decreto ministeriale n. 741/1994;

Decreta:

Il titolo di diplomada en fisioterapia, conseguito in Spagna il giorno 23 giugno 1994 presso l'Università di Granada dalla sig.ra Ana María Fernández Martín, nata a Granada (Spagna) il 4 novembre 1973, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/1994), ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A00532

DECRETO 9 gennaio 2002.

Riconoscimento al sig. German Santiago Pablo Heredia di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che provvedono una formazione professionale di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza con la quale il sig. German Santiago Pablo Heredia, cittadino spagnolo, chiede il riconoscimento del titolo di diplomado en fisioterapia conseguito in Spagna nell'anno 2000 presso la Universidad Europea de Madrid (Spagna), al fine dell'esercizio professionale in Italia di fisioterapista;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di fisioterapista contemplato nel decreto ministeriale n. 741/1994;

Decreta:

Il titolo di diplomado en fisioterapia, conseguito in Spagna nell'anno 2000 presso la Universidad Europea de Madrid (Spagna) dal sig. German Santiago Pablo Heredia, nato a Madrid (Spagna) il 26 ottobre 1978, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/1994), ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A00533

DECRETO 9 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Preciado Mortigon Marina di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che provvedono una formazione professionale di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Preciado Mortigon Marina, cittadina spagnola, chiede il riconoscimento del titolo di diplomada en fisioterapia conseguito in Spagna il giorno 16 luglio 2001 presso la faculdad de medicina de Badajoz de la Universidad de Extremadura (Spagna), al fine dell'esercizio professionale in Italia di fisioterapista;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di fisioterapista contemplato nel decreto ministeriale n. 741/1994;

Decreta:

Il titolo di diplomada en fisioterapia, conseguito in Spagna il giorno 16 luglio 2001 presso la faculdad de medicina de Badajoz de la Universidad de Extremadura (Spagna) dalla sig.ra Preciado Mortigon Marina nata a Almendralejo (Spagna) il giorno 27 luglio 1980, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/1994), ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A00534

DECRETO 9 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Peña Paredes Maria Eugenia di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che provvedono una formazione professionale di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Peña Paredes Maria Eugenia, cittadina spagnola, chiede il riconoscimento del titolo di diplomada en fisioterapia conseguito in Spagna il giorno 23 luglio 2001 presso la faculdad de medicina de Badajoz de la Universidad de Extremadura (Spagna), al fine dell'esercizio professionale in Italia di fisioterapista;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di fisioterapista contemplato nel decreto ministeriale n. 741/1994;

Decreta:

Il titolo di diplomada en fisioterapia, conseguito in Spagna il giorno 23 luglio 2001 presso la Faculdad de Medicina de Badajoz de la Universidad de Extremadura (Spagna) dalla sig.ra Peña Paredes Maria Eugenia nata a Castuera (Badajoz - Spagna) il giorno 2 dicembre 1980, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/1994), ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A00535

DECRETO 9 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Guerra Borrella Sira di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che provvedono una formazione professionale di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Guerra Borrella Sira, cittadina spagnola, chiede il riconoscimento del titolo di diplomada en fisioterapia conseguito in Spagna il giorno 13 luglio 2001 presso la faculdad de medicina de Badajoz de la Universidad de Extremadura (Spagna), al fine dell'esercizio professionale in Italia di fisioterapista;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di fisioterapista contemplato nel decreto ministeriale n. 741/1994;

Decreta:

Il titolo di diplomada en fisioterapia, conseguito in Spagna il giorno 13 luglio 2001 presso la faculdad de medicina de Badajoz de la Universidad de Extremadura (Spagna) dalla sig.ra Guerra Borrella Sira, nata a Caceres (Spagna) il giorno 27 settembre 1980, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/1994), ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A00536

DECRETO 9 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Otal Portoles Margarita di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che provvedono una formazione professionale di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Otal Portoles Margarita, cittadina spagnola, chiede il riconoscimento del titolo di diplomatura en fisioterapia conseguito in Spagna il giorno 24 febbraio 2000 presso la Escola universitaria d'infermeria i fisioterapia Blanquerna - Universitat Ramon Llull di Barcellona (Spagna), al fine dell'esercizio professionale in Italia di fisioterapista;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di fisioterapista contemplato nel decreto ministeriale n. 741/1994;

Decreta:

Il titolo di diplomatura en fisioterapia, conseguito in Spagna il giorno 24 febbraio 2000 presso l'Escola universitaria d'infermeria i fisioterapia Blanquerna - Universitat Ramon Llull di Barcellona (Spagna) dalla sig.ra Otal Portoles Margarita nata a Fraga (Spagna) il giorno 6 novembre 1974, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/1994), ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A00537

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 12 novembre 2001.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Techint, unità di Castellanza. (Decreto n. 30479).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 20 agosto 2001 al 19 febbraio 2003, dalla ditta S.p.a. Techint;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 20 agosto 2001 al 19 febbraio 2003, della ditta S.p.a. Techint, sede in Milano, unità di Castellanza (Varese).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 2001

Il Ministro: MARONI

02A00316

DECRETO 12 novembre 2001.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Magnaghi Aerospace, unità di Napoli. (Decreto n. 30480).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 1° giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 2 marzo 1999 al 1° marzo 2001, dalla ditta S.p.a. Magnaghi Aerospace;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 2 marzo 1999 al 1° marzo 2001, della ditta S.p.a. Magnaghi Aerospace, sede in Milano, unità di Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 2001

Il Ministro: MARONI

02A00317

DECRETO 12 novembre 2001.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. MVO Gomma, unità di Sparone e Valperga. (Decreto n. 30481).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 2 luglio 2001 al 1° luglio 2003, dalla ditta S.r.l. MVO Gomma;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto, sulla base delle risultanze istruttorie agli atti, di approvare il suddetto programma limitatamente al periodo dal 2 luglio 2001 al 1° luglio 2002 al fine di effettuare una successiva verifica sulla situazione aziendale;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate, è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dal 2 luglio 2001 al 1° luglio 2002, della ditta S.r.l. MVO Gomma, sede in Ivrea (Torino), unità di Sparone (Torino) e Valperga (Torino).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 2001

Il Ministro: MARONI

02A00318

DECRETO 12 novembre 2001.

Accertamento dei presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, della S.p.a. B.E.A., unità di stabilimento di Carrù. (Decreto n. 30482).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza con la quale viene richiesto l'accertamento dei presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per la ditta S.p.a. B.E.A.;

Visto il precedente decreto ministeriale di relazione della suddetta istanza;

Vista la richiesta di riesame, avverso il sopracitato provvedimento negativo;

Valutata la documentazione istruttoria prodotta a sostegno dell'istanza di riesame, da cui emergono nuovi elementi di valutazione atti a superare le motivazioni poste alla base del provvedimento reiettivo;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 3, comma 2 della sopracitata legge n. 223/1991, per l'azienda di cui trattasi;

Decreta:

Sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 relativi al periodo dal 12 luglio 2001 all'11 gennaio 2002, della ditta S.p.a. B.E.A., sede in Carrù (Cuneo), unità di Stabilimento di Carrù (Cuneo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 2001

Il Ministro: MARONI

02A00319

DECRETO 12 novembre 2001.

Annullamento parziale dell'approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Mitem A.M.E., unità di Taranto. (Decreto n. 30483).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 7 agosto 2000 al 6 agosto 2001, dalla ditta S.p.a. Mitem A.M.E.;

Visto il decreto ministeriale n. 29765 del 2 aprile 2001, con il quale è stato approvato il programma per crisi aziendale dal 7 agosto 2000 al 6 agosto 2001 della ditta S.p.a. Mitem A.M.E.;

Considerato che la società interessata è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo con decreto del tribunale di Taranto dell'11 luglio 2001;

Vista l'istanza presentata dal commissario giudiziale della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 223/1991, per concordato preventivo con cessione dei beni, per la durata di 12 mesi dal 12 luglio 2001 all'11 luglio 2002 a favore dei lavoratori sospesi dal lavoro pari a 72 unità;

Ritenuto, quindi, di dover annullare il decreto ministeriale n. 29765 del 2 aprile 2001 di approvazione del programma di crisi aziendale limitatamente al periodo dal 12 luglio 2001 al 6 agosto 2001;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate, è annullato il decreto ministeriale n. 29765 del 2 aprile 2001 di approvazione per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 12 luglio 2001 al 6 agosto 2001; per la ditta Mitem A.M.E. S.p.a., con sede in Taranto, unità produttiva di Taranto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 2001

Il Ministro: MARONI

02A00320

DECRETO 12 novembre 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. B.E.A., unità di stabilimento di Carrù. (Decreto n. 30486).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza con la quale viene richiesto l'accertamento dei presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per la ditta S.p.a. B.E.A.;

Visto il decreto direttoriale datato 13 settembre 2000, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 12 luglio 2000, il trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 223/1991;

Visto il decreto ministeriale datato 12 novembre 2001 con il quale è stato approvato il programma di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, intervenuta con il decreto ministeriale datato 12 novembre 2001, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. B.E.A., con sede in Carrù (Cuneo), unità di stabilimento di Carrù (Cuneo), per un massimo di 47 unità lavorative per il periodo dal 12 luglio 2001 all'11 gennaio 2002.

Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991. Sentenza tribunale dell'11 luglio 2000, n. 11/00.

Contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 2001

Il direttore generale: DADDI

02A00321

DECRETO 12 novembre 2001.

Accertamento della condizione di riorganizzazione aziendale, legge n. 416/1981, della S.p.a. Società europea edizioni, unità di Milano. (Decreto n. 30487).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novenbre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visti gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il verbale del 14 giugno 2000, stipulato tra la ditta S.p.a. Società europea edizioni e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, presso le sedi competenti per territorio, con il quale è stata rilevata l'esigenza di porre in essere interventi di riorganizzazione aziendale con conseguente ricorso al trattamento di pensionamento anticipato in favore di un numero massimo di 25 lavoratori nel periodo dal 1° giugno 2000 al 31 maggio 2002, di cui 10 unità nel primo anno e 15 unità nel secondo anno;

Vista l'istanza della predetta società tendente ad ottenere l'accertamento della condizione di riorganizzazione aziendale, finalizzata alla concessione del suddetto trattamento, per il periodo dal 1° giugno 2000 al 31 maggio 2002;

Visto il decreto ministeriale n. 29631 del 26 febbraio 2001, con il quale è stata accertata la condizione di riorganizzazione aziendale della società in questione, relativamente al suddetto periodo dal 1° giugno 2000 al 31 maggio 2002, ai soli fini del pensionamento anticipato;

Visto il verbale del 19 aprile 2001 con il quale il numero totale dei dipendenti aventi i requisiti per il pensionamento anticipato, indicato inizialmente in 25 unità, sulla base del citato verbale del 14 giugno 2000, è stato aumentato a 28 unità, di cui 10 nel corso del primo anno e 18 nel corso del secondo anno;

Ritenuto, pertanto, di annullare il decreto ministeriale n. 29631 del 26 febbraio 2001 limitatamente al periodo dal 1° giugno 2001 al 31 maggio 2002 e di accertare la condizione di riorganizzazione aziendale, sempre per lo stesso periodo, al fine di concedere il beneficio del pensionamento anticipato in favore di 18 lavoratori dipendenti dalla società in questione;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni in premessa esplicitate è annullato, limitatamente al periodo dal 1° giugno 2001 al 31 maggio 2002, il decreto ministeriale n. 29631 del 26 febbraio 2001;

Art. 2.

Per le motivazioni in premessa esplicitate è accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, ai soli fini del pensionamento anticipato in favore di un numero massimo di 18 unità, relativamente al periodo dal 1° giugno 2001 al 31 maggio 2002 della ditta Società europea edizioni S.p.a., con sede legale in Milano, unità produttiva in Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 2001

Il Ministro: MARONI

02A00322

DECRETO 12 novembre 2001.

Ammissione al trattamento di pensionamento anticipato per riorganizzazione aziendale, legge n. 416/1981, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.p.a. Società europea edizioni, unità di Milano. (Decreto n. 30488).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale datato 12 novembre 2001, con il quale è stata accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, della ditta S.p.a. Società europea edizioni, per il periodo dal 1° giugno 2001 al 31 maggio 2002;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere l'ammissione al trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Acquisito il prescritto parere;

Decreta:

A seguito dell'accertamento della condizione di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 12 novembre 2001 con il quale si stabilisce, tra l'altro, nel numero massimo di 18 il contingente di lavoratori prepensionabili per il periodo dal 1° giugno 2001 al 31 maggio 2002, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.p.a. Società europea edizioni, sede in Milano, unità di Milano, per un massimo di 18 dipendenti prepensionabili per il periodo dal 1° giugno 2001 al 31 maggio 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 2001

Il direttore generale: DADDI

02A00323

DECRETO 19 novembre 2001.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. ABB Trasmissione e distribuzione (ABB T. e D. unità di Rebosio), unità di Lecco. (Decreto n. 30489).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. l, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 1° novembre 2000 al 30 aprile 2002, dalla ditta S.p.a. ABB Trasmissione e distribuzione (ABB T. e D. unità di Rebosio);

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° novembre 2000 al 30 aprile 2002, della ditta: S.p.a. ABB Trasmissione e distribuzione (ABB T. e D. unità di Rebosio), sede in Milano, unità di Lecco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2001

Il Ministro: MARONI

02A00324

DECRETO 19 novembre 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Mitem A.M.E. S.p.a., unità di Taranto. (Decreto n. 30491).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale del 2 aprile 2001 con il quale è stato approvato il programma per crisi aziendale della Mitem A.M.E. S.p.a. per il periodo dal 7 agosto 2000 al 6 agosto 2001;

Visto il decreto direttoriale del 2 aprile 2001 con il quale è stato concesso il trattamento staordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 agosto 2000 al 6 agosto 2001;

Visto il decreto n. 81/2001 dell'11 luglio 2001 con il quale il tribunale di Taranto ha ammesso alla procedura di concordato preventivo la Mitem A.M.E. S.p.a.;

Vista l'istanza presentata dal commissario giudiziale della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti a orario ridotto a decorrere dal 12 luglio 2001;

Visto il decreto ministeriale del 12 novembre 2001 con il quale è stata limitata l'approvazione del programma di crisi aziendale al periodo dal 12 luglio 2001 al 6 agosto 2001;

Ritenuto, quindi, di dover annullare il trattamento straordinario di integrazione salariale concesso con il predetto decreto direttoriale del 2 aprile 2001 limitatamente al periodo dal 12 luglio 2001 al 6 agosto 2001 e conseguentemente di autorizzare il citato trattamento ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 223/1991 dal 12 luglio 2001 all'11 luglio 2002;

Decreta:

Art. 1.

È annullato il decreto direttoriale del 2 aprile 2001, di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale decorrente dal 7 agosto 2000 al 6 agosto 2001, limitatamente al periodo dal 12 luglio 2001 al 6 agosto 2001 in favore dei dipendenti dalla Mitem A.M.E. S.p.a.

Art. 2.

È autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 223/1991, dal 12 luglio 2001 all'11 luglio 2002 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Mitem A.M.E. S.p.a, con sede legale in Taranto e unità produttiva di Taranto, per un numero pari a 72 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2001

Il direttore generale: DADDI

02A00325

DECRETO 5 dicembre 2001.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «L'Agorà», in Bari.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 14 dicembre 1976 con il quale, ai sensi dell'art. 2448 del codice civile, la società cooperativa «L'Agorà», con sede in Bari, è stata sciolta ed il sig. Nuzzo Antonio è stato nominato liquidatore;

Ravvisata la necessità di sostituire il predetto liquidatore, a causa della indisponibilità del medesimo agli accertamenti ispettivi, nonostante ripetuti inviti formali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000;

Visto il parere favorevole ed unanime del Comitato centrale per le cooperative del Ministero delle attività produttive del 18 luglio 2001, pervenuto il 26 settembre 2001;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla sostituzione del predetto liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile;

Decreta:

Il dott. Tortorelli Antonio nato a Bari il 2 gennaio 1965 ed ivi residente alla via Peucetia n. 18, è nominato liquidatore della società cooperativa «L'Agorà», con sede in Bari, costituita in data 14 dicembre 1976 per rogito del notaio dott. Giuseppe De Gioia, registro imprese n. 9109, già posta in liquidazione ex art. 2448 del codice civile dal 14 dicembre 1995, in sostituzione del sig. Nuzzo Antonio.

Il compenso ed il rimborso delle spese, nel caso la procedura risulti senza attivo o con attivo insufficiente, sono a carico dello Stato.

Bari, 5 dicembre 2001

Il dirigente: BALDI

02A00467

DECRETO 7 dicembre 2001.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «S. Giuseppe», in Minervino Murge.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 27 novembre 1997 con il quale, ai sensi dell'art. 2448 del codice civile, la società cooperativa «S. Giuseppe», con sede in Minervino Murge, è stata sciolta ed il sig. D'Angella Raimondo è stato nominato liquidatore;

Ravvisata la necessità di sostituire il predetto liquidatore, causa della perdurante inattività accertata in sede ispettiva;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000;

Visto il parere favorevole ed unanime del Comitato centrale per le cooperative del Ministero delle attività produttive del 18 luglio 2001, pervenuto il 2 ottobre 2001;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla sostituzione del predetto liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile;

Decreta:

Il rag. Dentamaro Angelo nato a Bari il 5 giugno 1955 ed ivi residente alla via Roberto da Bari n. 112, è nominato liquidatore della società cooperativa «S. Giuseppe», con sede in Minervino Murge, costituita in data 19 marzo 1975 per rogito del notaio dott. Sigismondo Giangrasso, registro imprese n. 2994, già posta in liquidazione ex art. 2448 del codice civile dal 27 novembre 1997, in sostituzione del sig. D'Angella Raimondo.

Il compenso ed il rimborso delle spese, nel caso la procedura risulti senza attivo o con attivo insufficiente, sono a carico dello Stato.

Bari, 7 dicembre 2001

Il dirigente: BALDI

02A00468

DECRETO 7 dicembre 2001.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «BI-SUB», in Bisceglie.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 19 ottobre 1987 con il quale, ai sensi dell'art. 2448 del codice civile, la società cooperativa «BI-SUB», con sede in Bisceglie, è stata sciolta ed il sig. Amoruso Vito è stato nominato liquidatore;

Ravvisata la necessità di sostituire il predetto liquidatore, a causa della indisponibilità del medesimo agli accertamenti ispettivi nonostante ripetuti formali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000;

Visto il parere favorevole ed unanime del Comitato centrale per le cooperative del Ministero delle attività produttive del 18 luglio 2001, pervenuto il 2 ottobre 2001;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla sostituzione del predetto liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile;

Decreta:

Il dott. Cacciapuoti Lanfranco nato a Bari il 10 ottobre 1949 ed ivi residente alla via M. Troisi n. 67, è nominato liquidatore della società cooperativa «BI-SUB», con sede in Bisceglie, costituita in data 5 luglio 1984 per rogito del notaio dott. Ivo Bonito, registro imprese n. 6042, già posta in liquidazione ex art. 2448 del codice civile dal 19 ottobre 1987, in sostituzione del sig. Amoruso Vito.

Il compenso ed il rimborso delle spese, nel caso la procedura risulti senza attivo o con attivo insufficiente, sono a carico dello Stato.

Bari, 7 dicembre 2001

Il dirigente: BALDI

02A00469

DECRETO 7 dicembre 2001.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Pietro Nenni», in Barletta.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 16 luglio 1980 con il quale, ai sensi dell'art. 2448 del codice civile, la società cooperativa «Pietro Nenni», con sede in Barletta, è stata sciolta ed il sig. Sarcinelli Savino è stato nominato liquidatore;

Ravvisata la necessità di sostituire il predetto liquidatore, a causa della indisponibilità del medesimo agli accertamenti ispettivi, nonostante ripetuti formali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000;

Visto il parere favorevole ed unanime del Comitato centrale per le cooperative del Ministero delle attività produttive del 18 luglio 2001, pervenuto il 26 settembre 2001;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla sostituzione del predetto liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile;

Decreta:

Il dott. Carbone Mario nato a Bari il 25 gennaio 1941 e residente in Bitonto alla via G. Mazzini n. 82, è nominato liquidatore della società cooperativa «Pietro Nenni», con sede in Barletta, costituita in data 1° febbraio 1980 per rogito del notaio dott. Felice D'Onofrio - registro imprese n. 4214, già posta in liquidazione ex art. 2448 del codice civile dal 16 luglio 1980, in sostituzione del sig. Sarcinelli Savino.

Il compenso ed il rimborso delle spese, nel caso la procedura risulti senza attivo o con attivo insufficiente, sono a carico dello Stato.

Bari, 7 dicembre 2001

Il dirigente: BALDI

02A00470

DECRETO 7 dicembre 2001.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «La Casa», in Modugno.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 9 giugno 1994 con il quale, ai sensi dell'art. 2448 del codice civile, la società cooperativa «La Casa», con sede in Modugno, è stata sciolta ed il sig. Zappia Rosario è stato nominato liquidatore;

Ravvisata la necessità di sostituire il predetto liquidatore, a causa della indisponibilità del medesimo agli accertamenti ispettivi, nonostante ripetuti formali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000;

Visto il parere favorevole ed unanime del Comitato centrale per le cooperative del Ministero delle attività produttive del 18 luglio 2001, pervenuto il 26 settembre 2001;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla sostituzione del predetto liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile;

Decreta:

Il rag. Sciannameo Donato nato a Bari il 7 maggio 1967 ed ivi residente alla via M. Mitolo n. 11, è nominato liquidatore della società cooperativa «La Casa», con sede in Modugno, costituita in data 20 luglio 1989 per rogito del notaio dott. Giuseppe Cardinali, registro imprese n. 25017, già posta in liquidazione ex art. 2448 del codice civile dal 9 giugno 1994, in sostituzione del sig. Zappia Rosario.

Il compenso ed il rimborso delle spese, nel caso la procedura risulti senza attivo o con attivo insufficiente, sono a carico dello Stato.

Bari, 7 dicembre 2001

Il dirigente: BALDI

02A00471

DECRETO 7 dicembre 2001.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «La Pedana Sud», in Bari.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto il verbale di assemblea straordinaria dell'8 febbraio 1999 con il quale, ai sensi dell'art. 2448 del codice civile, la società cooperativa «La pedana sud», con sede in Bari, è stata sciolta ed il sig. Lacarra Carlo è stato nominato liquidatore;

Ravvisata la necessità di sostituire il predetto liquidatore, a causa della indisponibilità del medesimo agli accertamenti ispettivi, nonostante ripetuti formali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000;

Visto il parere favorevole ed unanime del Comitato centrale per le cooperative del Ministero delle attività produttive del 18 luglio 2001, pervenuto il 26 settembre 2001;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla sostituzione del predetto liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile;

Decreta:

Il dott. Basso Nicola nato a Bari il 31 ottobre 1961 ed ivi residente alla via Pasquale Fiore, è nominato liquidatore della società cooperativa «La pedana sud», con sede in Bari, costituita in data 5 novembre 1997 per rogito del notaio dott.ssa Maria Lanzillotta, registro imprese n. 9413, già posta in liquidazione ex art. 2448 del codice civile dall'8 febbraio 1999, in sostituzione del sig. Lacarra Carlo.

Il compenso ed il rimborso delle spese, nel caso la procedura risulti senza attivo o con attivo insufficiente, sono a carico dello Stato.

Bari, 7 dicembre 2001

Il dirigente: BALDI

02A00472

DECRETO 2 gennaio 2002.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «La Splendida - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Cava de' Tirreni.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI SALERNO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sotto elencata è sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18:

società cooperativa edilizia «La Splendida - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cava de' Tirreni costituita per rogito notar Antonio D'Ursi in data 29 aprile 1978, repertorio n. 38790, registro società n. 255/78, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 2294.

Salerno, 2 gennaio 2002

Il direttore provinciale reggente: CAPUANO

02A00522

DECRETO 2 gennaio 2002.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI SALERNO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività della società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Sentito il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 luglio 1971, n. 127;

Decreta:

Le società cooperative sotto elencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2544, codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa «Archi - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Siano, costituita per rogito notar Rosa Troiano in data 10 novembre 1995, repertorio n. 37015, registro società n. 28626, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 5987;

2) società cooperativa «Elios - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cava de' Tirreni costituita per rogito notar Lucia Maria Maiorino in data 6 febbraio 1986, repertorio n. 10795, registro società n. 631/86, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 4199.

Salerno, 2 gennaio 2002

Il direttore provinciale reggente: CAPUANO

02A00523

DECRETO 7 gennaio 2002.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile, integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che le società cooperative si trovano nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della Commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

Le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Coop-Service» a r.l., con sede in Gioia Tauro, costituita per rogito notaio Marcella Clara Reni in data 15 gennaio 1992, repertorio n. 10077, registro società n. 36, tribunale di Palmi;

società cooperativa: «Co.Fra.K. Consorzio Frantoiani cooperative e non - Società cooperativa a r.l.» con sede in Rizziconi costituita per rogito notaio Luisa Calogero in data 11 marzo 1986, repertorio n. 2652, registro società n. 1560, tribunale di Palmi;

Società cooperativa «Soleada (Solidarietà e attività di assistenza socio-sanitaria) - Società cooperativa sociale a r.l.» con sede in Careri, costituita per rogito notaio Maria Federico in data 31 gennaio 1997, repertorio n. 25014, registro imprese n. 133915, camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Calabria;

società cooperativa «Cooper E.R.I. a r.l.» con sede in Monasterace Marina, costituita per rogito notaio Edda Rao in data 24 novembre 1977, repertorio n. 1191, registro società n. 687, tribunale di Locri;

società cooperativa «Barbasano - Piccola soc. coop. a r.l.», con sede in Candidoni, costituita per rogito notaio Rocco Guglielmo in data 13 luglio 1998, repertorio n. 50390, registro imprese n. 139019, camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Calabria;

società cooperativa «Aretè Soc. coop. sociale a r.l.», con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio Domenica Cortese in data 30 ottobre 1996, repertorio n. 7579, registro imprese n. 137561, camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Calabria;

società cooperativa «Arte Riace piccola soc. coop. a r.l.», con sede in Riace, costituita per rogito notaio Clara Fazio in data 4 febbraio 1998, repertorio n. 42345, registro imprese n. 138332, camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 7 gennaio 2002

Il direttore provinciale: LAGANÀ

02A00521

DECRETO 9 gennaio 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa agricola La Concordia Pontelandolfo S.c.r.l.», in Pontelandolfo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BENEVENTO

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996, Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, con il quale è stato demandato alla direzione provinciale del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui, siano accertati i presupposti ex art. 2544 del codice civile;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 4 dicembre 2001;

Decreta:

Lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Cooperativa agricola La Concordia Pontelandolfo S.c.r.l.», con sede in Pontelandolfo (Benevento), via Roma c/o CC.DD., costituita in data 18 novembre 1972, con atto notaio Luigi Michele Delli Veneri, repertorio n. 6301, registro società n. 833, tribunale di Benevento, posizione B.U.S.C. n. 497/128764, codice fiscale n. 00174240622.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Benevento, 9 gennaio 2002

Il direttore provinciale: IANNAZZONE

02A00520

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 31 dicembre 2001.

Modificazioni al decreto ministeriale in data 4 maggio 1995, recante procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo o del nulla osta allo sbarco delle merci pericolose.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante norme sul riordino della legislazione in materia portuale, così come modificato con legge 23 dicembre 1996, n. 647, che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione in data 7 novembre 1995, con il quale il Comandante generale delle capitanerie di porto è delegato ad attuare i programmi definiti dal Ministero adottandone i relativi progetti;

Vista la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare dal 1974, ratificata con legge 23 maggio 1980, n. 313, e successivi emendamenti, entrati in vigore con procedura automatica ai sensi dell'art. VIII della Convenzione stessa;

Tenuto conto che le norme di cui al cap. VII della Convenzione di cui sopra, come emendata, fanno rinvio per gli aspetti tecnici, alle istruzioni contenute nel Codice internazionale per il trasporto marittimo delle merci pericolose (IMDG Code) adottato dalla Organizzazione internazionale marittima (IMO) con risoluzione A.81 (IV) del 27 settembre 1965;

Visto il decreto 31 ottobre 1991 del Ministero della marina mercantile, ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, recante norme sul trasporto marittimo di merci pericolose in colli;

Visto il decreto 4 maggio 1995 (e successive integrazioni e modificazioni) del Ministero dei trasporti e della navigazione, ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a firma del dirigente allora responsabile, recante procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo o del nulla osta allo sbarco delle merci pericolose;

Visti i decreti 23 maggio 1985 e 14 maggio 1990, recanti rispettivamente le norme sugli imballaggi e sui contenitori destinati al trasporto marittimo di merci pericolose in colli: generalità, tipi e requisiti, prescrizioni relative alle prove;

Considerato che l'edizione 2000 del codice IMDG comprendente l'emendamento 30/2000 apporta alcune modificazioni alla documentazione richiesta per il trasporto marittimo di merci pericolose ed entra definitivamente in vigore dal 1° gennaio 2002;

Considerata la necessità di adeguamento a tale nuova normativa delle procedure stabilite dal citato decreto 4 maggio 1995 ai nuovi contenuti del codice IMDG - 30° emendamento;

Decreta:

Art. 1.

Il punto 5 dell'allegato al decreto ministeriale 4 maggio 1995, in premessa citato è abrogato e sostituito come segue:

5.1. Il documento di trasporto denominato «Dichiarazione multimodale per il trasporto di merci pericolose» - «Multimodal dangerous good form» (Annesso 3).

Tale documento può essere sostituito da altro equivalente, contenente, comunque, le seguenti informazioni:

1. nome di spedizione appropriato (Proper shipping name);
2. classe, o quando assegnata, la divisione IMO delle merci;
3. numero ONU (UN number) preceduto dalle lettere «UN»;
4. gruppo di imballaggio (Packing group) se assegnato;
5. numero e tipo dei colli, nonché quantità totale delle merci pericolose come da descrizione (in volume o massa e, nel caso di merci della classe 1, in massa netta di esplosivo del contenuto);
6. Rischi secondari non evidenziati nel nome di spedizione appropriato;
7. le indicazioni relative al riempimento dell'unità di trasporto del carico da parte del responsabile del riempimento, secondo quanto prescritto dal punto 5.4.2 del codice IMDG.

Inoltre, nelle ipotesi sottoelencate il documento deve contenere le seguenti, ulteriori indicazioni:

per gli esplosivi: il gruppo di compatibilità;

per le sostanze inquinanti: «Inquinante marino» - «Marine pollutant»;

per gli aerosol (UN 1950): la capacità, qualora superiore a 1000 millilitri;

per i rifiuti (diversi dai radioattivi): «Rifiuto» - «Waste» anteposto al nome di spedizione ove non incluso nello stesso, quando destinati allo smaltimento o al trattamento;

per i gas che presentano rischi secondari: «Infiammabile» - «Flammable», «Agente ossidante» - «Oxidizing agent», «Corrosivo» - «Corrosive» come appropriato;

per le sostanze infiammabili con punto di infiammabilità (Flashpoint) uguale o inferiore a 61°C (con esclusione dei perossidi organici): il punto minimo di infiammabilità in vaso chiuso espresso in gradi centigradi;

per le sostanze trasportate a temperatura elevata: «Caldo» - «Hot» se dal nome di spedizione appropriato di una sostanza trasportata o destinata ad essere trasportata allo stato liquido a temperatura uguale o superiore a 100°C o, allo stato solido, a temperatura uguale o superiore a 240°C, non risulta evidenziata la condizione di temperatura elevata, ad esempio, con il termine

«Fuso» - «Molten» o «Temperatura elevata» - «Elevated temperature», come parte del nome di spedizione appropriato;

per gli imballaggi di salvataggio: «Imballaggio di salvataggio» - «Salvage package» dopo la descrizione della merce;

per le cisterne e gli imballaggi vuoti con residui di merci pericolose: «Vuoto non pulito» - «Empty uncleaned» o «Residuo ultimo contenuto» - «Residue last contained» per gli imballaggi, i contenitori intermedi le cisterne portatili, le cisterne stradali e le cisterne ferroviarie contenenti residui di merci pericolose, diversi da quelle della classe 7;

per le sostanze autoreattive della classe 4.1 e i perossidi organici che devono essere trasportati a temperature controllata: «temperatura di controllo» - «control temperature» e «temperatura di emergenza» - «emergency temperature»;

per le sostanze infettanti: indirizzo completo del destinatario (con nome e numero di telefono di un responsabile), il numero del volo o del treno, la data e l'ora di partenza, il nome/i dell'/degli aeroporto/i della/delle stazione/i ferroviaria/e di trasferimento.

se le sostanze infettanti sono anche deperibili si devono specificare le condizioni di trasporto, come ad esempio: «Conservare a temperatura tra + 2ºC e + 4ºC» - «Keep cool between + 2ºC and + 4ºC», oppure «Tenere congelato» - Keep frozen» o «Non congelare» - «Do not freeze».

per le merci pericolose in quantità limitata: «quantità limitata» «limited quantity». Tale indicazione non è richiesta se sostituita dalla dicitura completa «Merci pericolose in quantità limitata/e della/e classe/i ...» «Dangerous goods in limited quantities of class/ classes...»;

per i radioattivi: quanto prescritto al punto 5.4.1.1.7 del codice I.M.D.G.

5.2.1. Sul documento di trasporto o sul documento equivalente deve figurare anche una dichiarazione di responsabilità dello speditore, del seguente tenore: «Dichiaro che le merci della presente spedizione sono descritte in modo completo ed esatto con l'appropriata denominazione IMO e che sono classificate, imballate, marcate ed etichettate conformemente ai regolamenti internazionali e nazionali applicabili.».

«I hereby declare that the contents of this consignment are fully and accurately described above by the proper shipping name, and are classified, packaged, marked, labelled and placarded and are in all respects in proper conditions for transport according to applicable international and national governmental regulations.».

Per le spedizioni internazionali il documento di trasporto deve essere redatto anche in lingua inglese.

5.2.2. Quando nello stesso documento sono elencate merci pericolose e merci non pericolose, le merci pericolose devono essere elencate per prime o, comunque, maggiormente evidenziate.

La sequenza delle voci per la compilazione del documento di trasporto è opzionale eccetto che per il nome di spedizione appropriato, la classe, il numero UN e, dove assegnato, il gruppo di imballaggio che devono rispettare la seguente sequenza senza alcun altro inserimento di altra/e informazione/i.

Alcool Allilico 6.1, UN 1098, GI I.

Allyl Alcohol 6.1, UN 1098, PG I.

Acido formico, classe 8, UN 1779, GI II.

Formic acid, class 8, UN 1779, PG II.

Acroleina, stabilizzata, classe 6.1, UN 1092, GI I, inquinante marino.

Acrolein, stabilized, classe 6.1, UN 1092, PG I, marine pollutant.

Liquido infiammabile, N.A.S. (Etanolo e dodecilfenolo), classe 3.2., UN 1993, GI II (-18ºC c.c.).

Flammable liquid, N.O.S. (Ethanol and dodecilphenol), classe 3.2., UN 1993, PG II (-18ºC c.c.).

Pesticida organoclorurato, solido, tossico (Aldrin 19%), classe 6.1, UN 2761, GI III, inquinante marino.

Organochlorine pesticide, solid, toxic (Aldrin 19%), class 6.1, UN 2761, PG III, marine pollutant.

Sostanza pericolosa per l'ambiente, liquida, N.A.S. (naftenato di calcio), classe 9, UN 3077, GI III, inquinante marino.

Enviromentally hazardous substance, liquid, N.O.S. (calcium naphthenate), class 9, UN 3077, PG III, marine pollutant.

5.3. Copia della «Carta di circolazione» attestante l'idoneità del veicolo al trasporto di esplosivi (classe 1) e radioattivi (classe 7), in materia di circolazione stradale.

5.4. Copia della scheda di sicurezza (Safety data sheet) o, in alternativa, informazioni estrapolate dalle «Procedure di emergenza per navi che trasportano merci pericolose» (EmS) e dalla «Guida per il primo soccorso medico» (MFAG) oppure dalla «Lista speciale» o «Manifesto» (v. regola 5.5 del capitolo VII della convenzione Solas 1974, come emendata, e regola 4(3) dell'annesso VI della Convenzione MARPOL 73/78) oppure da una dichiarazione delle merci pericolose in cui ci siano appropriate informazioni sulle procedure di intervento in caso di emergenza.

L'agente marittimo raccomandatario dovrà provvedere a consegnare la documentazione sopracitata al comandante della nave, unitamente alle schede EmS.

5.5. «Lista speciale» o «manifesto» (regola 5.5 - capitolo VII convenzione Solas 1974 come emendata, Regola 4(3) dell'annesso III della MARPOL 73/78) specificante le merci pericolose e gli inquinanti marini e il loro posizionamento.

In sostituzione può essere utilizzato un dettagliato piano di stivaggio, che identifichi per classe ed evidenzi dove tutte le merci pericolose e gli inquinanti marini sono stivati.

Tale «Lista» o «manifesto» delle merci pericolose o degli inquinanti marini deve contenere almeno, oltre a quanto già previsto dal documento di trasporto, informazioni sullo stivaggio e sulla quantità totale delle merci pericolose e degli inquinanti marini.

5.6. Per gli esplosivi:

5.6.1. Copia dell'autorizzazione al trasporto/nulla osta rilasciata dall'Autorità competente, secondo quanto stabilito dalle norme in vigore; la predetta documentazione non è necessaria per il trasporto di esplosivi effettuato con navi mercantili, non militarizzate, per conto delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato;

5.6.2. Documentazione prevista dall'art. 7 del decreto ministeriale 10 gennaio 1985 che ha approvato le «Norme per il trasporto marittimo di esplosivi in colli caricati in contenitori» o dagli articoli 7 e 19 del decreto ministeriale 10 gennaio 1985 relativo alle «Norme per il trasporto marittimo di esplosivi in colli caricati su veicoli stradali aventi mezzi di propulsione propria o rimorchiabili».

La documentazione prevista dal citato art. 9 non è necessaria per i veicoli stradali appartenenti alle Forze armate dello Stato o ai Corpi armati dello Stato;

5.6.3. Copia del benestare all'imbarco rilasciato dall'Autorità consolare italiana, solo per lo sbarco degli esplosivi imbarcati in porti esteri;

5.6.4. Dati relativi ai mezzi di trasporto utilizzati per l'afflusso/deflusso degli esplosivi da imbarcare/sbarcare.

5.7. Per i rifiuti pericolosi:

5.7.1. Copia del formulario di identificazione ai fini del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 28 novembre 1997;

5.7.2. Copia del modulo di accompagnamento di cui al regolamento CEE n. 259/93 del Consiglio del 1° febbraio 1993, alla decisione della Commissione 94/774/CE ed al decreto ministeriale 3 settembre 1998, n. 370, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 26 ottobre 1998 (solo per spedizioni transfrontaliere da e verso Paesi comunitari e Paesi terzi);

5.7.3. Dichiarazione, in duplice esemplare, una in lingua italiana ed una in lingua inglese, oppure in sostituzione di quest'ultima, nella lingua del Paese di destinazione, sottoscritta, oltre che dal richiedente l'imbarco, anche da un chimico, iscritto all'albo professionale, incaricato dallo stesso richiedente, che deve attestare di avere effettuato analisi e controllo dei rifiuti e certificare le caratteristiche chimico fisiche e di pericolosità, e la conseguente appartenenza dei rifiuti medesimi con riferimento al codice IMDG o agli allegati G, H, I al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 28 novembre 1997;

5.7.4. Limitatamente al trasporto su carri ferroviari, la documentazione indicata ai precedenti punti deve essere integrata con quella prevista dall'art. 3, comma 1, lettera *b)* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 giugno 1991, n. 308, che adotta il «Regolamento concernente la disciplina per il trasporto ferroviario dei rifiuti speciali, tossici e nocivi, classificati dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 343 del 15 dicembre 1982.

5.8. Per i veicoli cisterna:

5.8.1. Copia della «Dichiarazione di omologazione», della «Distinta di collaudo» e del «Piano di rizzaggio» rilasciati dall'Autorità competente o da un ente dalla stessa riconosciuto del Paese di immatricolazione del veicolo, solo per l'imbarco.

5.8.2. Copia del «Certificato di conformità per i veicoli che trasportano merci pericolose» rilasciato ai sensi dell'A.D.R. «Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada» ratificato con legge 12 agosto 1962, n. 1839, emesso dall'Autorità competente di un Paese che sia parte contraente dell'A.D.R., solo per lo sbarco di veicoli cisterna o trasportanti contenitori cisterna provenienti da Paesi extra - A.D.R.

5.9. Per i contenitori cisterna:

5.9.1. Copia della «Certificato di collaudo» con l'indicazione delle merci pericolose trasportabili o delle classi di pericolosità, emesso dall'Autorità competente di un Paese contraente la Solas '74, come emendata, o da un Ente autorizzato da e sotto la responsabilità di detta Autorità.

5.10. Per alcune merci pericolose sono richieste dichiarazioni aggiuntive, come indicato nella colonna 17 della «Dangerous good list» del codice IMDG o l'ulteriore certificazione prescritta dal punto 5.4.2 del codice IMDG.

5.11. La documentazione indicata nel presente punto 5 può essere presentata in fotocopia - anche non autenticata - oppure inviata via fax-simile o posta elettronica.

5.12. I documenti indicati nel presente punto 5 devono riportare corrispondenza di ogni firma, in caratteri stampatello, il nome ed il cognome di chi apporre la firma, nonché il suo *status* all'interno dell'organizzazione o società di appartenenza.

Art. 2.

Sono abrogati il punto 6 dell'allegato al decreto ministeriale del 4 maggio del 1995, l'art. 5 del decreto ministeriale 23 maggio 1985 e il punto 1.6 dell'allegato al decreto ministeriale 14 maggio 1990.

Il presente decreto dirigenziale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 2001

Il comandante generale: SICUREZZA

MULTIMODAL DANGEROUS GOODS FORM

Annesso 3

1 Shipper/Consignor/Sender

2 Transport document number

3 Page 1 of pages

4 Shipper's reference

5 Freight forwarder's reference

6 Consignee

7 Carrier (to be completed by the carrier)

SHIPPER'S DECLARATION I hereby declare that the contents of this consignment are fully and accurately described below by the Proper Shipping Name, and are classified, packaged, marked and labelled/placarded and are in all respects in proper condition for transport according to the applicable international and national government regulations

8 This shipment is within the limitations prescribed for: (Delete non-applicable)

PASSENGER AND CARGO AIRCRAFT	CARGO AIRCRAFT ONLY

9 Additional handling information

10 Vessel/flight No and date

11 Port/place of loading

12 Port/place of discharge

13 Destination

14 Shipping marks	* Number and kind of packages; description of goods	Gross mass (kg)	Net mass (kg)	Cube (m³)

15 Container identification No /vehicle registration No	16 Seal number(s)	17 Container/vehicle size & type	18 Tare mass (kg)	19 Total gross mass (including tare) (kg)

CONTAINER/VEHICLE PACKING CERTIFICATE
I hereby declare that the goods described above have been packed/loaded into the container/vehicle identified above in accordance with the applicable provisions † **MUST BE COMPLETED AND SIGNED FOR ALL CONTAINER/VEHICLE LOADS BY PERSON RESPONSIBLE FOR PACKING/LOADING**

21 RECEIVING ORGANIZATION RECEIPT
Received the above number of packages/containers/trailers in apparent good order and condition, unless stated hereon: RECEIVING ORGANIZATION REMARKS.

20 Name of company

Name/status of declarant

Place and date

Signature of declarant

Haulier's name

Vehicle reg. no

Signature and date

DRIVER'S SIGNATURE

22 Name of company (OF SHIPPER PREPARING THIS NOTE)

Name/status of declarant

Place and date

Signature of declarant

* **DANGEROUS GOODS:** You must specify: Proper Shipping Name, hazard class, UN No., packing group, (where assigned) marine pollutant and observe the mandatory requirements under applicable national and international governmental regulations. For the purposes of the IMDG Code see 5.4.1.1

† For the purposes of the IMDG Code, see 5.4.2

02A00407

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 28 dicembre 2001.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Certiprodop. S.r.l.», in Crema, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Formai de Mut dell'Alta Val Brembana».

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari e in particolare l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione C.E. n. 1107/96 del 12 giugno 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Formai de Mut dell'Alta Val Brembana» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 18 dicembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 4 del 7 gennaio 1999, con il quale l'organismo di controllo «Certiprodop. S.r.l.», con sede in Crema (Cremona), via del Macello n. 26, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Formai de Mut dell'Alta Val Brembana»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale decorrente dal 7 gennaio 1999, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Visto lo schema tipo di controllo relativo alle denominazioni protette della filiera formaggi sul quale ha espresso parere positivo il gruppo tecnico di valutazione, di cui alla previsione dell'art. 53, comma 1, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, e in relazione al quale dovranno essere riformulati i piani di controllo di tutti i formaggi a denominazione protetta al fine di soddisfare l'esigenza di fissare modalità uniformi per l'esercizio dell'attività di controllo sulle rispettive aree di produzione;

Ritenuto opportuno che il piano di controllo approvato con il citato decreto 18 dicembre 1998 per la denominazione di origine protetta «Formai dell'Alta Val Brembana» venga adeguato allo schema tipo di controllo sopra indicato;

Considerato che il consorzio dei produttori per la tutela e la valorizzazione del Formai de Mut dell'Alta Val Brembana con nota del 6 dicembre 2001 ha comunicato di aver deliberato il rinnovo della designazione di «Certiprodop S.r.l.» di Crema (Cremona), quale organismo di controllo e di certificazione ai sensi del citato art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta «Formai de Mut dell'Alta Val Brembana» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, per consentire all'organismo di controllo l'adeguamento del piano di controllo allo schema tipo di controllo citato in precedenza;

Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Certiprodop S.r.l.», in Crema con sede in Crema (Cremona), via del Macello n. 26, con decreto 18 dicembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 4 del 7 gennaio 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Formai de Mut dell'Alta Val Brembana» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996, è prorogata di centoventi giorni a far data dal 7 gennaio 2002.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 18 dicembre 1998.

Roma, 28 dicembre 2001

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

02A00409

DECRETO 28 dicembre 2001.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Certiprodop. S.r.l.», in Crema, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Quartirolo Lombardo».

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari e in particolare l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione C.E. n. 1107/96 del 12 giugno 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Quartirolo Lombardo» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 18 dicembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - n. 4 del 7 gennaio 1999, con il quale l'organismo di controllo «Certiprodop. S.r.l.». con sede in Crema (Cremona), via del Macello, 26, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Quartirolo Lombardo»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale decorrente dal 7 gennaio 1999, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Visto lo schema tipo di controllo relativo alle denominazioni protette della filiera formaggi sul quale ha espresso parere positivo il gruppo tecnico di valutazione, di cui alla previsione dell'art. 53, comma 1, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, e in relazione al quale dovranno essere riformulati i piani di controllo di tuffi i formaggi a denominazione protetta al fine di soddisfare l'esigenza di fissare modalità uniformi per l'esercizio dell'attività di controllo sulle rispettive aree di produzione;

Ritenuto opportuno che il piano di controllo approvato con il citato decreto 18 dicembre 1998 per la denominazione di origine protetta «Quartirolo Lombardo» venga adeguato allo schema tipo di controllo sopra indicato;

Considerato che il Consorzio tutela Quartirolo Lombardo con nota del 6 dicembre 2001 ha comunicato di aver deliberato il rinnovo della designazione di «Certiprodop S.r.l.» di Crema (Cremona), quale organismo di controllo e di certificazione ai sensi del citato art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta «Quartirolo Lombardo» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, per consentire all'organismo di controllo l'adeguamento del piano di controllo allo schema tipo di controllo citato in precedenza;

Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Certiprodop S.r.l.» con sede in Crema (Cremona), via del Macello, 26, con decreto 18 dicembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 4 del 7 gennaio 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Quartirolo Lombardo» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996, è prorogata di centoventi giorni a far data dal 7 gennaio 2002.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 18 dicembre 1998.

Roma, 28 dicembre 2001

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

02A00408

DECRETO 9 gennaio 2002.

Autorizzazione all'organo di controllo «SoCert Società di Certificazione S.r.l.», in Catania, ad effettuare i controlli sulla specialità tradizionale garantita «Mozzarella» registrata in ambito Unione europea, ai sensi del Regolamento (CEE) n. 2082/92.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l'art. 16, lettera *d);*

Visto il regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari e in particolare l'art. 14 concernente i controlli;

Visto il regolamento (CE) n. 2527/92 della Commissione del 25 novembre 1998 con il quale è stata iscritta nell'Albo delle attestazioni di specificità di cui all'art. 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2082/92 la denominazione «Mozzarella»;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 1999 ed in particolare l'art. 14, che sostituisce l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, contenente apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette e sulle attestazioni di specificità, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politi-

che agricole e forestali e prevedendo apposite sezioni per gli organismi autorizzati al controllo sulle attestazioni di specificità;

Visto il comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999 che individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista l'istanza presentata in data 7 dicembre 2001 da «SoCert Società di Certificazione S.r.l.» intesa ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare i controlli sulla S.T.G. «Mozzarella»;

Considerato che gli organismi privati autorizzati per l'attività di controllo debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 61782, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 1998, n. 162, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 14 del regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Considerata la necessità, espressa dal citato gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi dell'art. 14 del regolamento (CEE) n. 2082/92 garantendo che è stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la attestazione di specificità protetta risponda ai requisiti del disciplinare;

Considerato che «SoCert Società di Certificazione S.r.l.», risulta già iscritta nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (D.O.P.), le indicazioni geografiche protette (I.G.P.) e le attestazioni di specificità (S.T.G.), di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Visto il decreto 28 giugno 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 12 luglio 2001 relativo alla «Approvazione del piano di controllo e del prospetto tariffario relativi alla S.T.G. «Mozzarella», registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2082/92;

Considerato che, in data 7 dicembre 2001, «SoCert Società di Certificazione S.r.l.» ha trasmesso, secondo le previsioni dell'art. 2 del sopracitato decreto ministeriale 28 giugno 2001 un piano di controllo ed un piano tariffario conformi agli allegati 1 e 2 del suddetto decreto che individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

1. L'organismo di controllo «SoCert Società di Certificazione S.r.l.» con sede in via Castello Ursino, 55 - 95100 Catania, iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (D.O.P.), le indicazioni geografiche protette (I.G.P.) e le attestazioni di specificità (S.T.G.) istituito presso il Ministero per le politiche agricole e forestali ai sensi del comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, è autorizzato, ai sensi del comma 1 della legge n. 526/1999, a espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 14 del regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari per il prodotto S.T.G. «Mozzarella» registrato in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 2527/92 della Commissione del 25 novembre 1998;

2. In conseguenza dell'autorizzazione di cui al comma precedente lo stesso organismo è iscritto nell'apposita sezione dell'elenco degli organismi autorizzati nella quale risultano iscritti gli organismi autorizzati al controllo sulla S.T.G. «Mozzarella».

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per «SoCert Società di Certificazione S.r.l.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti indicati, con decreto dell'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni, che il medesimo articolo individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali;

Art. 3.

L'organismo privato autorizzato «SoCert Società di Certificazione S.r.l.», non può modificare il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio manuale della qualità, le procedure di controllo ed il piano tariffario così come presentati ed esaminati, senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale competente e provvede a comunicare ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nell'elenco compreso nella documentazione presentata.

Art. 4.

L'organismo autorizzato «SoCert Società di Certificazione S.r.l.» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la S.T.G. «Mozzarella» venga apposta la dicitura «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 14 del regolamento (CEE) n. 2082/92».

Art. 5.

L'autorizzazione di cui al presente decreto ha durata di anni tre a far data dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatte salve le disposizioni previste all'art. 2 ed è rinnovabile. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «SoCert Società di Certificazione S.r.l.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «SoCert Società di Certificazione S.r.l.» comunica con immediatezza e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della S.TG. «Mozzarella» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «SoCert Società di Certificazione S.r.l.» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione ovvero, nei casi di urgenza, a ratifica da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della S.T.G. «Mozzarella» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel presente articolo e nell'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione nel cui ambito territoriale ha sede lo stabilimento di produzione dell'attestazione di specificità.

Roma, 9 gennaio 2002

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

02A00410

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 27 dicembre 2001.

Riconoscimento di qualifica professionale per l'esercizio in Italia della professione di agente di affari in mediazione.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL COMMERCIO, DELLE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva CEE n. 92/51 relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48 CEE;

Visto l'art. 2, punto 3, lettera *e)*, della legge 3 febbraio 1989, n. 39;

Vista la domanda di riconoscimento di qualifica professionale presentata dal sig. Jaiter Josef, ai sensi dell'art. 14 del citato decreto legislativo, per svolgere l'attività di agente di affari in mediazione;

Rilevato che il sig. Jaiter Josef ha documentato l'esercizio dell'attività di mediazione nel settore immobiliare in Germania per un periodo di due anni negli ultimi dieci anni;

Vista la richiesta della conferenza di servizi nella riunione del 7 febbraio 2001 di effettuare un supplemento di istruttoria

Vista la lettera dell'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania del 13 giugno 2001;

Rilevato che il sig. Jaiter Josef non è in possesso del titolo di studio minimo previsto per l'iscrizione al ruolo, di cui alla legge n. 39/1989;

Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi nella seduta del 19 luglio 2001 che ha deciso di applicare l'art. 8 del decreto legislativo n. 319/1994 che subordina il riconoscimento di formazione professionale al superamento della prova attitudinale;

Vista l'ulteriore documentazione con la quale il sig. Jaiter Josef ha dimostrato di aver esercitato l'attività per un periodo di tre anni negli ultimi dieci anni;

Rilevato che il sig. Jaiter Josef tova nella condizione dell'art. 8, comma 1, lettera *c)*;

Decreta:

Articolo unico

I titoli presentati, conseguiti in Germania dal Signor Jaiter Josef, nato a Bolzano il 23 aprile 1942, costituiscono per l'interessato titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di agente di affari in mediazione, subordinatamente al superamento della prova attitudinale da svolgersi presso la camera di commercio ove l'interessato intende iscriversi.

Roma, 27 dicembre 2001

Il direttore generale: CINTI

02A00512

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 18 gennaio 2002

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,8810
Yen giapponese	117,08
Corona danese	7,4307
Lira Sterlina	0,61410
Corona svedese	9,2458
Franco svizzero	1,4698
Corona islandese	90,50
Corona norvegese	7,9105
Lev bulgaro	1,9516
Lira cipriota	0,57644
Corona ceca	31,840
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	243,30
Litas lituano	3,5227
Lat lettone	0,5610
Lira maltese	0,4002
Zloty polacco	3,6893
Leu romeno	28227
Tallero sloveno	219,9651
Corona slovacca	42,279
Lira turca	1190000
Dollaro australiano	1,7129
Dollaro canadese	1,4219
Dollaro di Hong Kong	6,8708
Dollaro neozelandese	2,0847
Dollaro di Singapore	1,6173
Won sudcoreano	1162,92
Rand sudafricano	9,9971

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A00783

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651017/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.